

DG POCOI

Prot. Uscita del 09/06/2010

Numero: 0005985

Classifica:



*Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali*

Roma,

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE EUROPEE E
INTERNAZIONALI
DIREZIONE GENERALE DELLE POLITICHE COMUNITARIE
E INTERNAZIONALI DI MERCATO
POCOI VIII

Al Dipartimento delle politiche competitive
del mondo rurale e della qualità
SEDE

Alle Organizzazioni di categoria
LORO SEDI

OGGETTO: Trasmissione nota. Etichettatura bevande con coloranti alimentari-
(reg. CE n. 238/2010- modifica allegato V reg. CE n. 1333/2008).

Si trasmette, per opportuna informazione, copia della nota prot.
DGSAN.VII/4.cc.8.7/2 in data 24 maggio 2010, con la quale il Ministero della salute D.G.
Sicurezza degli alimenti rende noto che, con il regolamento comunitario indicato in oggetto, è
stata prevista, anche per le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2%, una deroga in
materia di etichettatura dei coloranti alimentari.

IL DIRETTORE GENERALE

Giuseppe Aulitto

Pa




Dr. Poolella

Ministero della Salute

DGSAN

0016257-P-24/05/2010

I.4.c.c.8.7/2



69470522

Ministero della Salute

DIPARTIMENTO PER LA SANITÀ PUBBLICA VETERINARIA,
LA NUTRIZIONE E LA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
DIREZIONE GENERALE DELLA SICUREZZA DEGLI ALIMENTI
E DELLA NUTRIZIONE

Ufficio VI - Igiene delle tecnologie alimentari
Viale Giorgo Rihotta, 5 - 00144 Roma

Registro - classif:DGSAN.VI/I.4.c.c.8.7/2

*Polina Ripani
referente in
via Roma all'Alfas
Napoli*

DG POCOI
Prot. Ingresso del 27/05/2010
Numero: **0005614**
Classifica:



Agli Assessorati alla Sanità
delle Regioni e Province autonome
Loro sedi

Agli USMAF
Loro sedi

All'Istituto Superiore di
Sanità
Viale Regina Elena, 299
00161 Roma

Agli Istituti Zooprofilattici
Sperimentali
Loro sedi

Al Comando Carabinieri per la Tutela
della Salute
Piazza Marconi 25
00144 Roma

Al Ministero dello Sviluppo Economico
Via Molise 2
00187 Roma

Al Ministero delle Politiche agricole,
alimentari e forestali
Via XX Settembre 20
00187 Roma

Alla Federalimentare
Viale Pasteur 10
00144 Roma

Alla Federdistribuzione
Via Majno, 42
20128 Milano

Agli Uffici II, VIII della DGSAN

OGGETTO: Nuovo regolamento n. 238/2010/UE del 22 marzo 2010 che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda la prescrizione relativa all'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari.

In data 23 marzo 2010 è stato pubblicato sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie L 75/17 il Regolamento (UE) n. 238/2010 della Commissione del 22 marzo 2010.

Tale provvedimento modifica l'allegato V del Regolamento (CE) n.1333/2008 recante l'elenco dei coloranti alimentari per i quali l'etichettatura degli alimenti, a partire dal 20 luglio 2010, deve includere informazioni aggiuntive a segnalazione del fatto che detti coloranti possono influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini (cfr. articoli 24, 31, 35 ed allegato V del regolamento (CE) n.1333/2008).

In particolare nel testo della nota ivi presente «(*)», che già prevedeva una deroga alla prescrizione di etichettatura di cui sopra per *gli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo*, è stata inserita una ulteriore deroga per **le bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume**.

Infatti, non essendo queste ultime destinate ai bambini, non è stato ritenuto necessario che nell'etichettatura delle stesse fossero fornite informazioni volte a segnalare la possibilità dei coloranti in questione di influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini.

Nel ringraziare per la collaborazione si prega di dare la massima diffusione della presente nota.

IL DIRETTORE GENERALE
(dott. Silvio Bonello)

F.L.
d

REGOLAMENTO (UE) N. 238/2010 DELLA COMMISSIONE

del 22 marzo 2010

che modifica l'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la prescrizione relativa all'etichettatura delle bevande con contenuto alcolico superiore all'1,2 % in volume e che contengono determinati coloranti alimentari

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1333/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli additivi alimentari ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 24, paragrafo 3,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 reca un elenco dei coloranti alimentari per i quali l'etichettatura deve includere informazioni addizionali a segnalazione del fatto che detti coloranti possono influire negativamente sull'attività e sull'attenzione dei bambini.
- (2) L'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 prevede già un'eccezione a tale norma per gli alimenti nei quali i coloranti vengono impiegati per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo sui prodotti a base di carne oppure per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo.
- (3) I coloranti elencati nell'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 possono essere impiegati in determinate bevande alcoliche, quali i vini aromatizzati, le bevande aromatizzate a base di vino e i cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, i vini di frutta, il sidro, il sidro di pere e determinate bevande alcoliche. Tenendo conto del fatto che i prodotti contenenti più dell'1,2 % di alcol in volume non sono destinati ai bambini, l'etichettatura addizionale di cui all'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 non è né necessaria né adeguata per tali alimenti.
- (4) Occorre modificare di conseguenza l'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008.
- (5) Le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali e non hanno sollevato opposizioni né del Parlamento europeo, né del Consiglio,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'allegato V del regolamento (CE) n. 1333/2008 è così modificato:

La nota «(*) Ad eccezione degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo» è sostituita dalla seguente:

«(*) Ad eccezione:

- a) degli alimenti in cui il colorante è stato utilizzato per la marcatura a fini sanitari o di altro tipo su prodotti a base di carne o per la stampigliatura o la colorazione decorativa dei gusci d'uovo e
- b) delle bevande con un contenuto di alcol superiore al 1,2 % in volume.»

*Articolo 2*Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 20 luglio 2010.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 22 marzo 2010.

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

⁽¹⁾ GU L 354 del 31.12.2008, pag. 16.